

Richiamate le delibere di G.M. n.21 del 16/02/2000, n.31 del 01/03/2000, n.145 del 28/06/2000, n.203 del 06/09/2000, n.271 del 13/12/2000, n.35 del 14/03/2001, n.95 del 30/05/2001, n.153 del 08/08/2001, n.181 del 03.10.2001, n.241 del 28/12/2001, n.30 del 27/02/2002, n.61 del 22/05/2002, n.141 del 23/10/2002, n.12 del 12/02/2003, n.57 del 14/05/2003, n.121 del 29/10/2003, n.30 del 03/03/2004, n.83 del 03/06/2004, n.104 dell'11/08/2004, n.1 del 05/01/2005, n.29 del 16/03/2005, n.47 del 29/03/2006, n.155 dell'8/11/2006, n. 41 del 06/03/2007 e n.75 del 23/05/2007, aventi ad oggetto "contenzioso I.C.I.- ICIAP - TARSU - SANZ.AMM.SETTORE URBANISTICA - PUBBLICITA' - TOSAP - RETTE SCOLASTICHE - per vari anni avanti le Commissioni Tributarie e Tribunale - autorizzazione al Sig. Sindaco a resistere in giudizio" comprendenti elenchi di ricorsi presentati al 03/03/2007.

Il Sindaco informa la Giunta sul contenuto di un elenco comprendente n.1 ricorso in appello del contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria di Rimini per ICI 2000-2001 notificato in data 28.05.2007 volto ad instaurare un contenzioso presso la Commissione Tributaria Regionale.

A seguito della notifica del citato ricorso il Comune ha prodotto o sta producendo le sue controdeduzioni al fine della costituzione in giudizio dinanzi alla Commissione Tributaria adita.

Poichè i termini per la costituzione dell'ufficio dell'Ente locale previsti dal D.Lgs. n. 546/92 sono ordinatori, e vi è quindi la possibilità di produrre documentazione interessante i ricorsi sino a 20 gg. prima dell'udienza di trattazione, gli uffici legali hanno sottolineato la necessità di integrare, in via cautelativa, la costituzione del Comune con l'autorizzazione della Giunta al sig. Sindaco a stare in giudizio di fronte alle Commissioni Tributarie nei giudizi stessi, da estendere anche agli eventuali ricorsi d'appello in caso di sentenza parzialmente o totalmente sfavorevole all'Ente.

Al proposito si evidenzia la sentenza n. 11064 del 10.10.1992 con cui la Corte di Cassazione sostiene che l'instaurazione di un giudizio da parte del Comune spetta alla Giunta Comunale, mentre il Sindaco rappresenta l'Ente. La Suprema Corte giunge ad escludere la possibilità che la competenza a decidere se resistere o meno in giudizio sia attribuita dallo Statuto comunale al Sindaco, al Segretario o ai dipendenti.

In seguito la circolare del Ministero Finanze n. 98/E del 23.04.1996 così si esprime:

"Per quanto riguarda l'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso, esso può stare in giudizio legalmente per il tramite degli organi competenti alla rappresentanza, previsti dal proprio ordinamento (ai sensi dell'art. 36 della legge 8 giugno 1990, n. 142 per il comune il Sindaco o suo delegato, per la regione il presidente della regione o il suo delegato)".

La norma richiamata e l'interpretazione ministeriale fanno riferimento "all'ente locale nei cui confronti è stato proposto il ricorso" e in merito all'autorizzazione a stare in giudizio recentemente la cassazione civile, sezione II, con sentenza n. 1889 del 9 marzo 1996 ha affermato che nel nuovo ordinamento delle autonomie locali, di cui alla legge 8 giugno 1990 n. 142, competente in via esclusiva sull'autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in nome e per conto del comune è la giunta municipale, in base alle sue attribuzioni residuali su tutti gli atti non riservati al sindaco, al Consiglio o ad altri organi.

In tale senso si è espressa la stessa Cassazione civile, sezione III, con sentenza del 21 giugno 1995 n. 7024 Le due sentenze fanno riferimento alla costituzione del sindaco davanti al giudice ordinario.

Fatta questa ampia disamina circa i diversi aspetti del problema posto, occorre individuare alcune indicazioni di carattere pratico.

La tesi prospettata che vede il funzionario responsabile come organo di rappresentanza del comune, abilitato a stare in giudizio per conto del comune, e come organo abilitato a decidere l'opportunità o meno che il comune si costituisca in giudizio, appare giuridicamente apprezzabile e semplice dal punto di vista pratico; tuttavia essa pare essere messa seriamente in dubbio dalla prima sezione della Corte di cassazione citata e vi sono anche autorevoli punti di vista dottrinali che sostengono la posizione della Suprema corte.

In via cautelativa, per evitare contestazioni sulla legittimità della costituzione in giudizio del comune, è da ritenere opportuno che l'autorizzazione a stare in giudizio del comune, venga deliberata dalla giunta per il sindaco; il sindaco potrà poi delegare uno o più dirigenti e/o funzionari dell'ufficio tributi o dell'avvocatura a rappresentarlo in giudizio.

Inoltre il DL 437 dell'8 agosto 1996, modificato in sede di conversione, inserisce all'art. 15 del Dlgs. 546/92 il comma 2 bis recante norme sulla liquidazione delle spese a favore dell'ente locale assistito da propri dipendenti, applicando anche a essi la tariffa vigente per gli avvocati e procuratori con la riduzione del 20% degli onorari ivi previsti. La riscossione avviene mediante iscrizione a ruolo a titolo definitivo dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Tutto quanto sopra premesso

#### LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'elenco comprendente n.1 ricorso in appello del contribuente contro la sentenza della Commissione Tributaria di Rimini per ICI 2000-2001 notificato in data 28.05.2007, volto ad instaurare un contenzioso presso la Commissione Tributaria Regionale.

Valutata l'opportunità di resistere nel giudizio di cui sopra, per i motivi specificatamente elencati nelle relative controdeduzioni di costituzione in giudizio già depositate o in corso di deposito presso la Commissione Tributaria adita;

Preso atto che, per l'insegnamento della Suprema Corte di Cassazione (Sezioni Riunite: sentenza 11064 DEL 10/10/92), l'autorizzazione della G.M. al Sindaco a resistere e stare in ricorso può essere utilmente adottata sia quando lo stesso Sindaco abbia già posto in essere i relativi atti, sia quando, pur essendo scaduti i termini processuali, la sentenza non sia passata in giudicato perché la suprema Corte (sentenza 26/4/91 n.4621) ha ritenuto l'autorizzazione a stare in giudizio un requisito di efficacia e non di validità della costituzione dell'Ente, avendo l'autorizzazione efficacia sanante "ex tunc";

Visto il Dlgs. n.546/92;

Con voti palesi unanimi,

#### D E L I B E R A

- 1) le premesse formano parte integrante della presente deliberazione;
- 2) di autorizzare il Sindaco a resistere e stare in giudizio nel ricorso di fronte alla Commissione Tributaria Regionale di cui all'elenco allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale, in materia di imposta comunale sugli immobili per gli anni dal 2000 al 2001,
- 3) di autorizzare il Sindaco ad incaricare della difesa dell'Ente ove necessario per la complessità del caso, per la trattazione in pubblica udienza, per l'accesso ai fascicoli, presso la Commissione Tributaria Regionale e per la presentazione di memorie per la coltivazione del ricorso, la Resp. del Settore Finanze-Contratti Dr.ssa Claudia M.Rufer o in sostituzione il dipendente del Settore Finanze-Contratti Dott. Mauro Frutteti.
- 4) sul presente atto non si configurano spese rientrando l'attività tra quelle svolte in esecuzione di piano/progetto obiettivo dell'ufficio predetto.

---

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta del Presidente;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4 comma - del T.U.EE.LL.  
di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Con voti unanimi e palesi,

**D E L I B E R A**

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.

---